

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. OLDI Paolo - Presidente -

Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere -

Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere -

Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere -

Dott. MICHELI Paolo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 15/2010 GIUDICE DI PACE di SENORBI', del 10/05/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;

Lette le conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Udito, per il ricorrente, l'avv. D'Urbino Alessandro in sost.

dell'avv. Bachisio, che si è riportato ai motivi di ricorso.

### **Svolgimento del processo**

1. Il Giudice di pace di Senorbì, con sentenza del 10/5/2013, ha condannato C.G. per diffamazione in danno della ex-moglie B.M.P., perchè, comunicando con M.A. e la moglie O.P., insinuava che la B. avesse una relazione sentimentale col M..

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per cassazione, nell'interesse dell'imputato, l'avv. Bachisio Mele, per violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 599 c.p., comma 2.

A giudizio del ricorrente, l'istruttoria espletata ha dimostrato che l'imputato agì in stato d'ira determinato dalla scoperta del tradimento della moglie. Illegittima, pertanto, è l'esclusione dell'esimente e inadeguata la spiegazione fornita dal giudicante, secondo cui la prova del tradimento era stata illegittimamente acquisita e non era, pertanto, spendibile in sede giudiziaria (si trattava di una registrazione effettuata nell'abitazione dei coniugi C. - B.).

### **Motivi della decisione**

Il ricorso è infondato. Con l'unico motivo di ricorso l'imputato si duole del mancato riconoscimento della provocazione, che, nei delitti contro l'onore, rappresenta una causa di esclusione della punibilità. Invero, la

spiegazione fornita dal giudice di merito sui motivi per cui non ha ritenuto operante l'esimente suddetta è corretta (la prova del tradimento risulta acquisita in maniera illegittima, attraverso la collocazione di un registratore nella cucina dell'abitazione coniugale).

Infatti, ai sensi dell'art. 191 c.p.p., le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate. Nella specie, si tratta certamente di una prova avente le caratteristiche siffatte, acquisita attraverso una interferenza illecita nella vita privata, che è addirittura penalmente sanzionata. In proposito, è stato rilevato: "ciò che rileva ai fini della configurabilità del reato (di cui all'art. 615 bis c.p. - NDE) è la violazione della riservatezza domiciliare della persona offesa, non la disponibilità di quel domicilio anche da parte dell'autore dell'indebita intercettazione nè il suo rapporto di convivenza coniugale con la vittima. Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, "i doveri di solidarietà derivanti dal matrimonio, infatti, non sono incompatibili con il diritto alla riservatezza di ciascuno dei coniugi, ma ne presuppongono anzi l'esistenza, dal momento che la solidarietà si realizza solo tra persone che si riconoscono di piena e pari dignità; tanto vale anche nel caso di infedeltà del coniuge, poichè la violazione dei doveri di solidarietà coniugale non è sanzionata dalla perdita del diritto alla riservatezza" (Cass., sez. 5, 23 maggio 1994, Innocenti, m.

198994)". Pertanto, il reato di interferenze illecite nella vita privata, previsto dall'art. 615 bis c.p., è configurabile anche nel caso di indebita registrazione, da parte di un coniuge, di conversazioni che, in ambito domestico, l'altro coniuge intrattenga con un terzo (Cass., n. 39827 dell'8/11/2006, Rv 234960).

Al rigetto del ricorso consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2014